

— alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui all'allegato II, punto 3, che ha formato oggetto di un'attestato di adeguamento della documentazione,

— o ad un modello approvato.»

- 7) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

Fatto salvo l'articolo 7:

a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il prodotto per quanto riguarda le disposizioni sulla marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;

b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste all'articolo 7.»

- 8) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico riportato nell'allegato II. La marcatura CE è seguita dal numero distintivo, previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, dell'organismo di controllo autorizzato, incaricato della verifica CE o della sorveglianza CE.»

- 9) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:


«2. È vietato apporre sui recipienti marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Può essere apposta ogni altra marcatura sui recipienti o sulla targhetta segnaletica purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.»

- 10) Il testo dell'allegato II, punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. MARCATURA "CE" E ISCRIZIONI

1.a) Marcatura CE di conformità

— La marcatura "CE" di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:



— In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra.

— I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

1.b) Iscrizioni

Il recipiente o la targhetta segnaletica devono riportare almeno le iscrizioni seguenti:

— pressione massima di esercizio (P_S in bar)

— temperatura massima di esercizio (T_{max} in °C)

— temperatura minima di esercizio (T_{min} in °C)

— capacità del recipiente (V in l)

— nome o marchio del fabbricante

— tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente

— le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

Se è utilizzata una targhetta segnaletica, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l'eventuale aggiunta di altri dati.»

Articolo 3

La direttiva 88/378/CEE è modificata come segue:

- 1) In tutto il testo l'espressione «marchio CE» è sostituita con «marcatura CE».

- 2) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri presumono conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli 8, 9 e 10, i giocattoli muniti della marcatura CE di cui all'articolo 11.

La conformità dei giocattoli alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, presume la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.»